

## **CAMPIONATO DILETTANTI SENIOR UISP**

### **STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

#### **NORME DI PARTECIPAZIONE CATEGORIA UOMINI CALCIO A 11**

**ART. 1** La Struttura di Attività Calcio UISP - Pesaro e Urbino - organizza e gestisce l'attività ufficiale nel settore dilettantistico, categoria SENIOR, disciplina Calcio a 11 uomini, Calcio a 7 uomini, Calcio a 5 uomini e Calcio a 5 donne. L'attività della Struttura di attività Calcio inizia il 01 settembre 2018 e termina il 31 agosto 2019.

**ART. 2** Le Società che intendono iscriversi devono aderire all'UISP, le nuove Società devono altresì presentare regolare Atto Costitutivo e Statuto Sociale ai sensi delle norme sull'associazionismo sportivo in vigore.

Le Associazioni Sportive al momento della iscrizione si impegnano a versare le sotto elencate quote:

<b>TITOLO</b>	<b>CAMPIONATO CALCIO A 11</b>
ADESIONE UISP	130,00 €
TESSERA UISP BASE	9,00 €
TESSERA UISP DIRIGENTI INTEGRATIVA B1	20,00 €
	30,00 €
TESSERA UISP INT B2 PER DIRIGENTI E ATLETI	26,00 €
TESSERA UISP INT. B3 PER DIRIGENTI E ATLETI	60,00 €
ISCRIZIONE	150,00 €
DEPOSITO CAUZIONALE	100,00 €
<b>QUOTA GARA ARBITRO SINGOLO</b> Quota variabile in base alle gare da disputare	<b>30,00 €</b>
<b>QUOTA GARA TERNA ARBITRALE</b> Quota variabile in base alle gare da disputare	<b>50,00 €</b>
QUOTA ATTIVITA' NAZIONALE	40,00 €

I versamenti devono avvenire obbligatoriamente entro le seguenti date:

**all'iscrizione**

**per le quote relative all'adesione, tesseramento, iscrizione, deposito cauzionale, quota attività nazionale e gare girone di andata totale quote gara girone di andata € 270**

**intero costo della coppa di lega 180€ a squadra**

**entro il 31/01/2019 per le quote gara relative allo svolgimento del Girone di ritorno € 270 + 110 € a squadra come quota gara delle finali**

**ART. 3** Viene applicato il Regolamento Organico, il Regolamento Attività ed il Regolamento Disciplina emanati a livello nazionale dalla Struttura di Attività Calcio e contenuti nella Normativa Generale. Gli articoli successivi modificano (ove possibile) ovvero integrano quanto in essi contenuto ed hanno valore per lo svolgimento della sola attività territoriale.

**ART. 4** La partecipazione degli atleti tesserati FIGC all'attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio UISP è stabilita da quanto indicato dalla Circolare del 31 maggio 2018 emanata dalla Struttura di Attività Nazionale Calcio UISP ed approvata dal Consiglio Nazionale della stessa il 31 maggio 2018 ed ha validità dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2019.

Ad integrazione della circolare si stabilisce che la partecipazione al campionato NON E' CONSENTITA agli atleti FIGC di nessuna categoria, compreso il settore giovanile. Per atleta FIGC si intende anche un eventuale tesserato che partecipa a campionati esteri e campionato dello stato di San Marino.

Tale circolare fa parte integrante delle presenti Norme di Partecipazione. (in calce)

Il Consiglio Direttivo della Struttura di Attività Calcio di Pesaro e Urbino con lo scopo di evitare il tesseramento di atleti non aventi diritto (tesserati FIGC in attività, tesserati FIGC squalificati, ecc...) ha il compito di vigilare su eventuali tesseramenti emessi in palese contrasto con la circolare menzionata.

Le Società colpevoli di tesseramenti irregolari saranno punite in base a quanto indicato all'articolo 109 del Regolamento Disciplina.

**ART. 5** Il Struttura di Attività le rappresentante della Società all'atto di aderire all'attività organizzata dalla Struttura di Attività Calcio Provinciale è obbligato a dichiarare di essere a conoscenza delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria e d'impegnarsi a sottoporre i propri tesserati a visita medica specifica.

La dichiarazione è tenuta agli atti a cura della Struttura di Attività Calcio organizzatrice.

Ogni Associazione al momento della richiesta del tesserino tecnico per ogni atleta deve consegnare il certificato medico rilasciato da un Centro di Medicina Sportivo o da un Medico Sportivo autorizzato.

**ART. 6** L'articolazione dei Campionato di calcio a 11 è la seguente:

**Trofeo Provinciale Inizio campionato il week end del 15 settembre**

**I° FASE: 2 gironi - disputa di gare di sola andata; si gioca n week end del 15/09 22/09 22/12 12/01 2/3 le prime due date sono confermate le altre in base al regionale potrebbero subire dei cambiamenti**

**II° FASE: le prime due di ogni girone accedono alle semifinali 1° girone A con la 2° del girone B La 1° del girone B con la " del girone A – semifinali in gara secca se pari si tirano i calci di rigore – finale in campo neutro**

**Il Campionato Dilettanti Senior UISP, disciplina Calcio a 11 uomini** - stagione sportiva 2018/2019, è riservato a 10 squadre – girone unico

**Inizio campionato il week end del 29 settembre**

Il Campionato si svolgerà in due fasi:

**I° FASE: girone unico - disputa di gare di andata e ritorno;**

**II° FASE: dalla 1 alla 6 classificata le società giocheranno la fase finale per il titolo provinciale  
Dalla 7 alla 10 giocheranno per la coppa amicizia**

**1 e 2 classificata accederanno direttamente alla semifinale campionato**

**per qualificazione semifinale campionato : gare secche senza calci di rigore si qualifica la miglior classificata**

**gara a: 3 classificata vs 6 classificata**

**gara b: 4 classificata vs 5 classificata**

**Semifinali campionato: gare secche senza calci di rigore si qualifica la miglior classificata**

**1 classificata vs vincente gara b**

**2 classificata vs vincente gara a**

**Semifinali coppa amicizia: gare di andata e ritorno, senza calci di rigore si qualifica la miglior classificata**

**7 classificata vs 10 classificata**

**8 classificata vs 9 classificata**

La finale verrà giocata in campo neutro deciso dalla Struttura di Attività Calcio.

**Determinazione della classifica:**

**Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento Attività** qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri:

- a) punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- c) minori penalità in Coppa disciplina;
- d) migliore differenza reti in classifica generale;
- e) maggior numero di reti segnate in classifica generale;
- f) gara di spareggio in campo neutro.

Qualora terminino a pari punti tre o più squadre, ai criteri indicati nel precedente comma deve essere anteposto quello della "classifica avulsa", consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che segue i seguenti criteri:

- 1) punti conseguiti negli incontri diretti;
- 2) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- 3) minori penalità in Coppa disciplina;

- 4) migliore differenza reti in classifica generale;
- 5) maggior numero di reti segnate in classifica generale.

**ART. 7** A complemento dell'articolo 48, della Normativa Generale, il Calendario viene pubblicato all'inizio dell'attività, qual ora si rendessero necessarie modifiche queste saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali.

**ART. 9** In deroga a quanto indicato all'articolo 58, della Normativa Generale, si precisa che è consentito nello svolgimento del solo Campionato Provinciale di calcio a 11 uomini che un Tesserato con la qualifica di Dirigente possa svolgere contemporaneamente le funzioni proprie del Guardalinee (ove necessario), del Dirigente Accompagnatore Ufficiale e del Dirigente Addetto all'Arbitro.

Qual ora la Società intendesse utilizzare il Guardalinee (ove ammesso), in possesso della tessera da Dirigente, come Giocatore, potrà farlo purché quest'ultimo sia in possesso della scheda attività.

Non sono previste sanzioni per la Società che intendesse utilizzare il Guardalinee, in possesso della tessera da Giocatore, per la sostituzione di un Giocatore, in quanto la Normativa vigente consente ad un tesserato in possesso della tessera da atleta di svolgere la funzione di Guardalinee.

**ART. 10** In deroga a quanto indicato all'articolo 59, del Regolamento Attività, è ammessa, per lo svolgimento della sola attività provinciale, la non obbligatorietà della presentazione del documento di riconoscimento. Il documento valido rimane quindi la tessera UISP, rilasciata dall'apposito Ufficio Tesseramento, con apposizione di timbro del Comitato UISP provinciale sulla foto e fissaggio della stessa con occhiellatura.

Viene altresì accettato quanto indicato all'articolo 57, del Regolamento Attività, che ribadisce la possibilità di un tesserato momentaneamente sprovvisto di tessera UISP di partecipare alla gara purché il Dirigente Accompagnatore Ufficiale attesti, per iscritto, che lo stesso è regolarmente tesserato, l'attestazione deve essere consegnata al Direttore di Gara e fa parte integrante del referto gara da questo compilato.

L'Arbitro, nel caso verifichi la manomissione o il deterioramento della tessera UISP presentata, è tenuto a richiedere un documento d'identificazione personale in corso di validità, in mancanza di questo il tesserato non potrà prendere parte alla gara. L'Arbitro dovrà comunque verbalizzare quanto accaduto nel referto gara.

Analogamente se la squadra avversaria, in caso di contestazione, volesse prendere visione dei documenti d'identità personale dei Giocatori avversari e questi ne fossero sprovvisti, potrà farlo depositando all'Arbitro una richiesta in tal senso; la Struttura di Attività Calcio provvederà, entro il martedì successivo allo svolgimento della gara, a convocare le due Società ed i Tesserati con l'intento di dimostrare la regolarità della loro posizione. Qual ora la Società rifiutasse l'incontro subirà i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di disciplina.

L'Arbitro è tenuto a mettere a disposizione i documenti in suo possesso per la presa visione.

**In base alla Normativa vigente ogni squadra potrà indicare nell'elenco giocatori un massimo di:**

**18 tesserati (11 titolari e 7 riserve) per la disciplina Calcio a 11 maschile;**

**Le Società che utilizzano elenchi prestampati in cui sono indicati i nominativi di tutti i tesserati sono invitate a cancellare, con un pennarello nero, i nominativi di quei tesserati in esubero rispetto al numero massimo.**

**Le Società che non applicheranno tale accorgimento saranno punite in base a quanto indicato nella Normativa Generale.**

**ART. 11** In deroga all'articolo 61 – del Regolamento Attività, si precisa che nello svolgimento dell'attività provinciale la numerazione delle maglie può assumere un ordine diverso da quello indicato all'articolo suddetto, purché ne sia data preventiva comunicazione all'Arbitro.

**ART. 12** A complemento dell'articolo 63, punto d, del Regolamento Attività, si precisa che viene adottato quanto indicato al punto "e" del suddetto articolo, precisando che il nome del giocatore ritardatario deve essere comunque indicato nella distinta presentata all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Si riporta altresì la decisione assunta dalla Struttura di Attività Calcio Nazionale in merito alla sostituzione dei guardalinee di parte (ove ammesso): *in caso di partita con i guardalinee di parte, questi può essere sostituito nella sua funzione di Assistente in qualsiasi momento dell'incontro da altro Socio della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella lista gara. L'Assistente sostituito può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita.*

**ART. 13** **Si precisa che LE GARE NON POSSONO ESSERE RINVIATE PER MALTEMPO SE NON DECISO DALLA STRUTTURA CALCIO O DALL'ARBITRO PRESENTE IN CAMPO**

Eventuali rinvii accordati tra le società sono ammessi solo se le due società si trovano in accordo tra di loro e vanno comunicati **ENTRO IL MERCOLEDÌ** della settimana della gara; al momento della comunicazione di rinvio deve essere tassativamente comunicata la data di recupero altrimenti il rinvio non viene concesso.

**E** In deroga a quanto pubblicato all'articolo 55, del Regolamento Attività, si stabilisce che per le gare non disputate per concomitanza con gare valevoli per l'attività regionale o gare non disputate per causa di forza maggiore, dovranno essere recuperate:

- **TASSATIVAMENTE entro il secondo mercoledì successivo alla data della gara rinviata e/o entro la prima giornata utile del regionale. il rinvio deve essere accordato tra le due squadre interessate e comunicato alla Uisp che convalida la data scelta. in caso di mancato accordo tra le società interessate sarà il Presidente della Struttura di Attività Calcio a decidere la data del recupero in base anche alla disponibilità del campo di gioco.**
- **ovvero anticipate al mercoledì precedente, previo accordo tra le Società interessate, dandone comunicazione entro i 7 giorni precedenti alla data di svolgimento del recupero alla Struttura di Attività Calcio territoriale che provvederà a quanto di sua competenza.**

**Il rinvio delle gare non è ammesso anche in accordo tra le società dopo la terzultima giornata della prima e della seconda fase.**

**ART. 14** A complemento dell'articolo 47, della Normativa Generale, si precisa che il Comunicato Ufficiale è pubblicato:

➤ entro il mercoledì successivo alla giornata di Campionato disputata per il Calcio a 11 uomini;  
Il Comunicato Ufficiale s'intende conosciuto dal giorno immediatamente seguente.

Eventuali errori, seppur rilevati, saranno corretti tempestivamente, purché ne sia data comunicazione alla Struttura di Attività Calcio entro il giorno successivo alla data di ricevimento.

Le correzioni saranno comunicate tempestivamente alle Società interessate e riportate sul Comunicato Ufficiale successivo.

**ART. 15** I provvedimenti disciplinari, comminati dal Giudice Sportivo, conseguenti ad espulsione di tesserati dal terreno di gioco, s'intendono automatici e scattano senza la loro necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

I provvedimenti disciplinari relativi alla squalifica per somma di ammonizioni s'intendono operanti dalla giornata immediatamente successiva all'avvenuta pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Nella corrente stagione sportiva i provvedimenti disciplinari, ad esclusione della squalifica a tempo, comminati durante lo svolgimento della COPPA DI STRUTTURA DI ATTIVITÀ non saranno sommati a quelli del CAMPIONATO in corso e viceversa.

Nell'attività di coppa di struttura di Attività la squalifica per somma di ammonizioni si ha al conseguimento di due ammonizioni e i provvedimenti disciplinari non si azzerano prima della fase finale.

**ART. 16** La determinazione della Classifica disciplina terrà conto dei punteggi desunti dalla Tabella pubblicata all'articolo 35, del Regolamento Attività.

**ART. 17** L'attività ufficiale, compatibilmente con le esigenze di altre manifestazioni concomitanti, inizierà il week end del **15 settembre 2018**

Gli incontri **per la disciplina Calcio a 11 uomini** si svolgeranno il sabato pomeriggio e la domenica mattina, è altresì concessa la deroga a disputare le gare il venerdì sera e/o il lunedì sera, il sabato pomeriggio in orario diverso da quello ufficiale e la domenica pomeriggio.

Gli orari per lo svolgimento delle gare pomeridiane sono i seguenti:

- dal 1 settembre al 31 ottobre	ore 15.00
- dall' 1 novembre al 31 gennaio	ore 14.30
- dal 1 febbraio al 31 marzo	ore 15.00
- dal 1 aprile al 31 agosto	ore 16.00

L'orario per lo svolgimento delle gare antimeridiane è fissato alle ore 10.30.

L'orario per lo svolgimento delle gare in notturna è fissato alle ore 21.15.

**ART. 18** Nella disciplina Calcio a 11 uomini qual ora una squadra si presenti in campo con soli 11 Giocatori e priva di Dirigenti al seguito, la funzione di Guardalinee dovrà essere espletata da un Giocatore della stessa squadra, ne consegue che la stessa dovrà disputare la gara con soli 10 Giocatori.

L'Arbitro ha facoltà di non dare inizio alla gara nel caso in cui la Società si rifiuti di rispettare quanto sopra. Il direttore di gara è tenuto ad annotare quanto accaduto sul referto gara per gli opportuni ed inevitabili provvedimenti disciplinari.

**ART. 19** Il tesseramento degli Atleti (e dei Dirigenti a cui viene in seguito rilasciata la scheda attività) scade il 31.01 per i giocatori tesserati FIGC, mentre si possono tesserare i giocatori liberi da ogni vincolo di tessera entro il 31.03.2019

Il tesseramento dei Dirigenti (che non svolgono attività come atleti) può avvenire durante tutta la stagione sportiva senza alcun limite temporale.

**In riferimento alla Circolare del 31 maggio viene concessa tale deroga: un giocatore FIGC che viene tesserato entro il 31 gennaio 2019 può giocare da subito in una squadra del nostro campionato senza rispettare un fermo di 10 gg come previsto a livello nazionale.**

**ART. 20** La squadra prima nominata deve essere equipaggiata di:

- n. 3 palloni efficienti;
- n. 2 bandierine per guardalinee;
- borsa medica e/o cassetta pronto soccorso;
- la Società prima nominata dovrà altresì garantire un adeguato ristoro all'Arbitro ed alla squadra avversaria.

**Per tutte le gare valevoli per le finali in campo neutro tutte le società interessate devono essere equipaggiate dei propri palloni per il riscaldamento e la gara e il proprio ristoro.**

**ART. 21** Si precisa che il guardalinee della società ospite ha il diritto di scegliere la parte del campo dove vuol stare, potrà quindi scegliere se stare per tutta la durata della gara o dalla parte delle panchine o dalla parte opposta alle panchine.

Per ogni altra norma non indicata si fa riferimento alla **NORMATIVA GENERALE**.

## **REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP "Circolare del 31 maggio 2018"**

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2019:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3<sup>a</sup> categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari

livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A1 e A2 nella stagione sportiva 2018-2019 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 146 RD.

2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2018.

3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Struttura di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 112 e 146 RD.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, C, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

#### **CALCIO A 11**

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> nella stagione 2018-2019 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). Stagione sportiva 2017/2018 8 Comunicato ufficiale n° 14 del 31 maggio 2018 LE SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2018.

7. Gli atleti di 2<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2019 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2<sup>a</sup> e 1<sup>a</sup> possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare in Promozione ed Eccellenza. Gli atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp.

#### **CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35**

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla 1<sup>a</sup> categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio Uisp.

Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre FIGC fino alla categoria Eccellenza FIGC possono partecipare

all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli

Le Strutture di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Strutture di Attività Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dalla Strutture di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l'attività 2018/2019, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

## Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2018

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3 <sup>a</sup> categoria (1)	si	si	si	---
Calcio a 11 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria	no * (2)	si	si	---
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza	no (1)	no (2)	no (2)	---
Calcio a 5 maschile serie A, B (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C	si	si	si	---
Calcio a 5 femminile serie A	---	---	---	no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie A	----	----	----	si
Calcio a 11 femminile serie A1 e A2 (2)	---	---	---	no (2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B	---	---	---	si

\* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2018-2019 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale). (1) compreso il proprio settore giovanile (2) escluso il proprio settore giovanile

### EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Struttura di Attività calcio Uisp.

Pesaro 13 agosto 2018

Il Presidente  
